

Pieve di Soligo, 09.06.2020

Informativa n. 18

### **OGGETTO: Credito d'imposta sui canoni di locazione; altre novità.**

E' stata pubblicata il 06/06 la circolare n. 14<sup>1</sup> dell'Agenzia Entrate che dà le prime indicazioni sull'utilizzo del credito d'imposta, istituito dal recente "decreto rilancio" (art. 28 del DL 34/2020), pari al 60%<sup>2</sup> dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico, o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

E' stata pubblicata anche la risoluzione n. 32 che istituisce il **codice tributo 6920** da utilizzare, in F24 (che va inviato solo utilizzando i canali telematici dell'Agenzia Entrate - Fisconline o Entratel), per compensare il credito d'imposta stesso.

I beneficiari sono i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, compresi i soggetti in **regime forfetario e gli imprenditori e le imprese agricole** (sia che determinino il reddito su base catastale, sia che abbiano reddito d'impresa) che abbiano **ricavi o compensi non superiori a € 5 milioni** nel periodo d'imposta precedente (normalmente il 2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL "rilancio". Rientrano nell'agevolazione anche:

- a) I soggetti che esercitano in strutture alberghiere e agrituristiche, prescindendo dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente;
- b) gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in riferimento al costo sostenuto per il canone per immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale; questi soggetti, che possono usufruire del credito d'imposta anche se svolgono attività commerciale non prevalente, prescindono dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente per l'attività istituzionale.

Tutti i predetti soggetti (tranne quelli di cui ai punti a e b) devono aver subito **un calo del fatturato del 50%** nei singoli mesi di marzo, aprile e maggio 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019. Il credito d'imposta potrà quindi spettare solo per i mesi per i quali vi sia stato il suddetto calo di fatturato. Il calcolo del fatturato per ognuno dei mesi, va effettuato tenendo conto della competenza dell'operazione (data DDT per la cessione di beni o data del pagamento per le prestazioni di servizi).

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione dal momento del **pagamento** dei canoni di affitto, per ognuno dei mesi di marzo, aprile, maggio 2020, qualora spettante. In alternativa, il credito d'imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa oppure può essere **ceduto**:

- **al locatore/concedente** "a titolo di pagamento del canone" o
- ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Un successivo provvedimento dovrà indicare le modalità di cessione del credito d'imposta.

<sup>1</sup> Scaricabile all'indirizzo: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/circolari>

<sup>2</sup> Il credito d'imposta è pari al 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività

## ALTRE NOVITA'

SI INFORMA CHE **DAL 04 MAGGIO AL 31 MAGGIO COMPRESI**  
**LO STUDIO SARA' APERTO AI CLIENTI MUNITI DI MASCHERINA E GUANTI**  
**SOLO su appuntamento, telefonando al numero 0438/840433**  
**o scrivendo alla e-mail [studioconsulenza@studioconsulenza.it](mailto:studioconsulenza@studioconsulenza.it)**

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. Studioconsulenza